

ADESIONE AUTOMATICA E SCELTE SULLA DESTINAZIONE DEL TFR

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge di Bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025)

Art. 8 D.Lgs. 252/2005

Direttive Covip del 19 giugno 2026 in materia di adesione automatica

ASPETTI GENERALI:

In questa sede viene analizzata nel dettaglio la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 in tema di **adesione automatica alla previdenza complementare**. Tale disciplina sostituisce il meccanismo del silenzio-assenso semestrale vigente fino al 30 giugno 2026 e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato¹, esclusi i lavoratori domestici, assunti dal 1° luglio 2026. La misura punta ad incentivare le adesioni al secondo pilastro pensionistico, configurando un meccanismo di iscrizione automatica con contribuzione piena e retroattiva decorrente direttamente dalla data di assunzione, qualora il lavoratore non manifesti una volontà contraria entro il termine previsto di 60 giorni.

MECCANISMO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il comma 204 della legge di bilancio 2026 disciplina l'Adesione automatica alla previdenza complementare, modificando il comma 7 dell'art. 8 del d.lgs 252/2005 e

¹ La disciplina dell'adesione automatica non trova applicazione per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali continua a valere il D.Lgs. 124/1993 e le relative contrattazioni istitutive.

aggiungendo i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. Le disposizioni sull'adesione automatica (adesione piena decorsi 60 giorni dalla data di assunzione in assenza di esplicito rifiuto) sono in vigore per chi è assunto come dipendente privato dal 1° luglio 2026.

- **Meccanismo dei 60 giorni:** Il lavoratore ha un termine di 60 giorni dalla data di assunzione (e non più 6 mesi come nel precedente meccanismo di silenzio-assenso) per esprimere una scelta esplicita sulla destinazione del proprio TFR. L'adesione si sostanzia in assenza di decisione differente del lavoratore, ma l'obbligo di contribuzione e la data formale di adesione decorrono a tutti gli effetti dalla data di assunzione (la competenza è dunque totalmente retroattiva).
- **Fondo di destinazione:** L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme collettive, rileva quella alla quale abbia aderito il maggior numero² di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Nelle Direttive del 19 giugno 2026 COVIP precisa che il fondo di destinazione deve essere adeguato alle Istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento destinatari dei flussi contributivi automatici. I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazione dal fondo pensione collettivo di riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare i flussi di TFR e di contribuzione. Se manca una forma collettiva di riferimento, il fondo di destinazione è quello residuale individuato dal D.M. 31 marzo 2020 n. 85, ovvero il **Fondo pensione Cometa** (che ha assorbito Fondinps), al quale è conferito l'intero importo del TFR. L'adesione automatica ad un fondo aperto è possibile solo se tale fondo è identificato come fondo collettivo di riferimento tramite accordo sindacale aziendale (non è sufficiente a tal proposito l'accordo plurisoggettivo che è valido unicamente per le adesioni esplicite).

Si precisa che l'adesione automatica non esclude l'adesione esplicita che sarà comunque possibile nei 60 giorni dalla data di assunzione (o anche successivamente) sia verso il fondo pensione destinatario dell'adesione automatica sia verso altro fondo pensione liberamente scelto dal lavoratore. L'adesione esplicita consente di versare il Tfr in forma parziale in luogo dell'intero conferimento del Tfr (nella misura consentita dagli accordi applicabili e per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento).

² Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione (cfr Direttive Covip del 19 giugno 2026).

Inoltre con l'adesione esplicita è possibile aderire anche con il solo Tfr e scegliere i percorsi o le linee di investimento che si preferiscono. Nei casi in cui opera l'adesione automatica, qualora si provveda all'adesione esplicita a una forma pensionistica complementare entro i 60 giorni, il lavoratore potrà quindi indicare un fondo pensione a cui risulti già aderente alla data dell'assunzione oppure un fondo al quale si sia iscritto successivamente all'assunzione. In entrambi i casi il TFR da versare al fondo comprende quanto dovuto dalla data di assunzione.

VOCI CONTRIBUTIVE ATTIVATE TRAMITE ADESIONE AUTOMATICA

Alimentazione della posizione ("Contribuzione Piena"):

l'adesione automatica comporta l'obbligo di versamento della contribuzione piena, comprensiva di:

1. Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per intero;
2. Contributo del datore di lavoro nella misura fissata dagli accordi applicabili;
3. Contributo del lavoratore nella misura minima fissata dagli accordi applicabili.

Eccezione: Il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione a proprio carico se la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulta inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Se il lavoratore comunica al datore di lavoro di voler esercitare questa opzione saranno versati al fondo collettivo di riferimento per l'adesione automatica il Tfr e la contribuzione datoriale.

SOGGETTI INTERESSATI

L'adesione automatica riguarda i lavoratori **dipendenti del settore privato**, esclusi i lavoratori domestici, **assunti dal 1° luglio 2026**. La normativa prevede una distinzione tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori non di prima assunzione (c.d. "riassunto") rispetto ai quali diverse sono le conseguenze collegate all'adesione automatica e alle scelte sulla destinazione del TFR.

1. **Lavoratore di prima assunzione:** si tratta del soggetto che inizia il primo rapporto di lavoro come dipendente privato. In tal caso è possibile rinunciare all'adesione automatica entro i 60 giorni dalla data di assunzione, scegliendo esplicitamente un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda (o Fondo Tesoreria INPS per le aziende obbligate). Quest'ultima scelta può essere sempre rivista e il lavoratore è libero di destinare il Tfr maturando ad un fondo pensione liberamente scelto.
2. **Lavoratore non di prima assunzione ("Riassunto"):** si tratta del soggetto che ha già avuto rapporti di lavoro subordinato come dipendente privato in precedenza e che attiva un nuovo rapporto di lavoro privato. In tal caso, in fase di nuova assunzione, occorre procedere a una distinzione in base alla

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

dichiarazione resa dal lavoratore al datore circa la sussistenza o meno di un'adesione al sistema di previdenza complementare alimentata con Tfr totale o parziale:

- *Se dichiara di avere già un'adesione attiva a una forma pensionistica alimentata in precedenza con TFR (totale o parziale):* scatta l'adesione automatica verso il fondo collettivo di riferimento in azienda, salvo che il lavoratore opti esplicitamente per aderire a un fondo liberamente scelto. In tal caso **non è consentito lasciare il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.**
- *Se dichiara di non avere alcuna adesione alimentata in precedenza con TFR (totale o parziale) perché aveva lasciato l'intero Tfr in azienda o perché ha riscattato totalmente la posizione:* l'adesione automatica non opera e il TFR rimane di default in azienda (o Fondo Tesoreria Inps per le aziende obbligate), ferma restando la facoltà del lavoratore di rivedere in qualsiasi momento tale scelta e procedere al versamento del Tfr maturando ad un fondo pensione liberamente scelto.

L'adesione automatica trova applicazione anche in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, purché di durata non inferiore a due mesi. In tutti i casi in cui il rapporto di lavoro cessa prima dello scadere dei 60 giorni l'adesione automatica non opera. Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni. Inoltre, l'adesione deve perfezionarsi allo scadere dei 60 giorni a prescindere dalla durata dell'eventuale periodo di prova contrattuale. Pertanto se anche il periodo di prova dovesse essere trimestrale e non dovesse essere superato al termine del trimestre, allo scadere dei 60 giorni scatta comunque l'adesione automatica. Eventuali fondi pensione che dovessero consentire statutariamente l'adesione solo una volta superato il periodo di prova dovranno ricevere le adesioni automatiche allo scadere dei 60 giorni come previsto dalla normativa a prescindere dalla durata del periodo di prova. Se l'accordo collettivo applicabile al rapporto di lavoro prevede che durante il periodo di prova non spetti la contribuzione alla previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà versare al fondo destinatario dell'adesione automatica solo il TFR che matura dalla data di assunzione; la contribuzione piena sarà versata in base a quanto previsto dagli accordi dopo il superamento del periodo di prova.

INVESTIMENTI IN COMPARTI COERENTI CON L'ORIZZONTE TEMPORALE (SUPERAMENTO DEL "GARANTITO" COME COMPARTO DI DEFAULT)

In caso di adesione automatica, le risorse non confluiscono più di default in un comparto garantito come previsto nel caso del tacito conferimento del Tfr per silenzio assenso. La riforma introduce l'obbligo di investire i flussi in **percorsi o linee di investimento coerenti con il profilo dell'aderente tenendo conto dell'età dell'aderente e dell'orizzonte temporale dell'investimento** secondo i criteri minimi definiti dalle istruzioni COVIP. Successivamente all'iscrizione, il fondo pensione collettivo invierà una lettera di conferma al lavoratore, specificando la linea assegnata e le modalità per effettuare eventuali modifiche o cambi linea.

OBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E ADEMPIMENTI AZIENDALI

- **Adeguatezza del Fondo di destinazione:** COVIP stabilisce che il datore di lavoro, prima di iniziare a versare i flussi di TFR e di contribuzione, deve acquisire un'informazione esplicita dal fondo di destinazione per accertarsi che quest'ultimo si sia adeguato alle istruzioni COVIP in merito ai criteri di investimento (vedi facsimile circolare aziende).
- **Informativa e verifica:**
Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve consegnare l'informativa obbligatoria riguardante gli accordi applicabili in materia di previdenza complementare, le conseguenze dell'adesione automatica, il fondo di destinazione, le scelte disponibili e le tempistiche; unitamente a tale informativa va consegnata la modulistica interministeriale per la scelta circa la destinazione del TFR (in attesa del nuovo modello la scelta può essere fatta in forma scritta libera). Per i riassunti, oltre a fornire l'informativa obbligatoria, il datore ha l'obbligo di verificare la scelta precedente facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Per l'**informativa** che l'azienda deve consegnare ai lavoratori assunti si veda il **facsimile allegato**.
- **Conservazione del modulo per la destinazione del TFR e Versamenti:**
Il datore deve conservare la ricevuta dell'informativa e la modulistica di scelta compilata, rilasciandone copia controfirmata al lavoratore. In caso di adesione automatica, l'azienda ne dà comunicazione al fondo di destinazione e avvia i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo le quote arretrate maturate dalla data di assunzione.

CONSEGUENZE PER IL FONDO PENSIONE CHE RICEVE L'ADESIONE AUTOMATICA

Il fondo pensione destinatario dell'adesione automatica, sulla base dei dati ricevuti dal datore di lavoro, attiva le posizioni previdenziali intestate ai nominativi comunicati dall'azienda inviando apposita comunicazione di conferma di avvenuta iscrizione (c.d. lettera di benvenuto) con la quale l'iscritto viene informato dei seguenti aspetti:

- avvenuta adesione automatica decorrente formalmente dalla data di assunzione;
- codici di accesso all'area riservata del sito web e le modalità per modificare le password;
- percorsi o linee di investimento in cui confluiscano automaticamente i flussi contributivi versati dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni;
- possibilità di modificare tale linea o percorso in qualsiasi momento in deroga al termine minimo statutario di 12 mesi (termine ordinario per lo switch);
- indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

TABELLA COMPARATIVA: SILENZIO-ASSENSO VS ADESIONE AUTOMATICA

Caratteristica	Silenzio assenso (assunti fino al 30/06/2026)	Adesione automatica (assunti dal 01/07/2026)
Tempo di scelta	6 mesi	60 giorni
Oggetto del versamento	Solo TFR (adesione tacita)	Contribuzione Piena (TFR + quota Datore + quota Lavoratore)
Decorrenza economica	Dal 7° mese in poi (scaduto il periodo)	Dalla data di assunzione (retroattiva)
Comparto di Default	Comparto Garantito	Percorso o linea di investimento coerente con il profilo dell'aderente

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione

Caratteristica	Silenzio assenso (assunti fino al 30/06/2026)	Adesione automatica (assunti dal 01/07/2026)
Fondo Tesoreria INPS	Regolato dalla L. 296/2006	Modificato dalla L. Bilancio 2026 (estensione soglie datoriali)

LINK UTILI

Legge di Bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025)

<https://www.mefop.it/news/normativa/legge-bilancio-2026>

FAQ portale Ministero del Lavoro (Sezione Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR)

<https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq>

Direttive Covip del 19 giugno 2026 in materia di adesione automatica

<https://www.mefop.it/cms/doc/30358/direttive-adesione-automatica-19-06-2026.pdf>

La consulenza Mefop attraverso delle semplici schede: gli indispensabili spunti operativi per le strutture dei fondi pensione